

STATUTO ASSOCIAZIONE

PAST  **ACTIVITY**
Servizi culturali e ricreativi

Art. 1. Denominazione

1. L'Associazione è denominata "*Past/Activity*".
2. L'associazione è stata costituita il 18 marzo 2016 con precedente Statuto adeguato con il presente documento, in data 08 Marzo 2024, al D.L. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 2. Scopi e Attività

1. L'associazione *Past/Activity* non ha scopo di lucro ed è finalizzata allo sviluppo e all'incremento di attività culturali e ricreative di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, del loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale:
 - a. Educazione, istruzione e formazione, nonché promozione e realizzazione di tutte le attività culturali e ricreative di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. Operare con finalità culturali e ricreative, attraverso attività afferenti al settore dei beni culturali e ambientali, il mondo delle scienze e della tecnologia, della storia e dell'arte e del turismo;
 - c. Promuovere l'associazionismo in tutte le sue forme, attraverso progetti di educazione, solidarietà, integrazione e volontariato, rivolte a favorire una cittadinanza attiva e protagonista.
 - d. Promuovere la formazione scolastica ed extrascolastica quale strumento per prevenire la dispersione scolastica e contrastare la povertà educativa;
 - e. Indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni e opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - f. Accogliere, sostenere e promuovere l'integrazione di genti straniere e di individui caratterizzati, in varia forma, da svantaggi sociali, accogliendoli nel proprio circuito associativo, quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni;
 - g. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato; gestire gli spazi per lo svolgimento delle attività;

- h. Attività didattiche, divulgative, ricreative e turistiche di interesse sociale, ricreativo, culturale e/o religioso;
 - i. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
 - j. Attività di tutela, catalogazione, ricerca, gestione, restauro e divulgazione dei beni culturali, legate a iniziative didattiche di diverso genere, per adulti e bambini; corsi di formazione rivolti a insegnanti, educatori e operatori turistici, organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti ed iniziative varie legate alla divulgazione della cultura;
 - k. Cooperazione allo sviluppo;
 - l. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
 - m. Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla mafia;
3. Nell'ambito delle proprie attività, l'associazione può collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere.
4. Può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
5. L'associazione si impegna inoltre a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali e si impegna ad accedere ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3. Durata e sede

- 1. L'Associazione ha durata illimitata.
- 2. L'Associazione ha sede legale in via Regione Siciliana n.39 in Agrigento.
- 3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4. Ammissione, diritti e obblighi degli associati

- 1. I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari
- 2. L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
- 3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono soci Fondatori coloro che intervengono all'atto della costituzione e versano una quota di partecipazione di € 50,00 ciascuno, nonché coloro che in seguito, allo stesso titolo e dietro versamento della somma anzidetta, saranno cooptati come soci fondatori dal Consiglio Direttivo mediante delibera assunta all'unanimità.
5. Ai soci fondatori è fatto altresì obbligo del versamento delle quote annuali sopra indicate, pena la decadenza dalla qualità nel caso di mancato versamento per due anni consecutivi.
6. Sono soci ordinari coloro che chiedano di partecipare all'attività dell'Associazione e versino la quota annuale associativa. La loro richiesta deve essere comunque accolta, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo.
7. I soci ordinari verseranno la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
8. Possono essere associati dell'Associazione persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
9. Il numero dei soci è illimitato e non può essere minore di quello richiesto dalla legge.
10. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
11. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
12. L'ammissione all'Associazione è deliberata e verbalizzata dal Consiglio Direttivo durante l'assemblea, svolta dopo la ricezione della domanda dell'interessato/a.
13. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.
14. L'ammissione dell'associato fondatore ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5. Dotazione patrimoniale

1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto degli associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi associati e da terzi.
2. Tutti gli associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.
3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale il materiale acquistato, eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.
4. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devoluti ad alcuno degli associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o simili.

Art. 6. Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo (anche nominato come Organo di Amministrazione) e, qualora nominato, l'Organo di Controllo.
2. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente in carica, dal Vicepresidente in carica e dal Consigliere.
3. Il Presidente è l'unico legale rappresentante.
4. All'Organo di Controllo, ove nominato, può essere riconosciuto un compenso, secondo quanto previsto dall'art.30 del D.L. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 7. Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge dal presente statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviare entro 48 h dalla riunione stessa.
6. Le riunioni d'Assemblea si possono svolgere anche tramite audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano presenti almeno il Presidente ed almeno un socio del Consiglio Direttivo entro lo stesso luogo di riunione, poiché gli stessi provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; si ritiene straordinaria quella finalizzata alla modifica dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa. Si ritiene ordinaria qualsiasi altra Assemblea che non rientri nei casi appena citati.

Art. 8. Consiglio Direttivo (anche nominato Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di persone compreso tra 3 e 7, inclusi Presidente e Vicepresidente.
2. Opera in attuazione della volontà e degli indizi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.
3. Il Consiglio Direttivo è in carica per 4 anni ed i suoi componenti non possono svolgere più di 3 mandati.
4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:
 - Amministra l'Associazione;
 - Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; cura inoltre tutti gli adempimenti previsti dalla legge;
 - Delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - Cura la tenuta sociale dei libri obbligatori e le scritture;
 - Disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;
 - Documenta il carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale.
 - Stabilisce i limiti massimi e le condizioni per rimborsi spese per attività sostenute e documentate, per l'attività prestata per la realizzazione delle finalità.



Art. 9. Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti per nome e per conto dell'Associazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo (altresì detto Organo di Amministrazione).
4. Convoca e presiede l'Assemblea.
5. Il Presidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato.
6. Il Presidente dura in carica per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati.
7. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo (altresi detto Organo di Amministrazione).
9. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio Direttivo (altresi detto Organo di Amministrazione) tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10. L'Organo di Controllo

1. Quando obbligatorio, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 3 luglio 2017 n.117, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei corretti principi di amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto contabile e del suo corretto funzionamento.
3. Attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.L. 3 luglio 2017 n.117.
4. Ha il diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione, rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può quindi, in qualsiasi momento, procedere a ispezione e controllo.
5. Può esercitare, a ricorrere dei requisiti previsti all'art. 31 del D.L. 3 luglio 2017 n.117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 11. Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (altresi detto Organo di Amministrazione);
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (altresi detto Organo di Amministrazione);
 - c. Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (altresi detto Organo di Amministrazione).

Art. 12. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate o pervenute all'associazione a qualsiasi titolo, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma del D.L. 3 luglio 2017 n.117).

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili

1. All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita (ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 3 luglio 2017 n.117).

Art. 14. Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento delle attività da fonti diverse, quali:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri espressi all'art. 6 del D.L. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 15. Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere in bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.
3. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa.

Art. 16. Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 17. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal D.L. 3 luglio 2017, n.117.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18. Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, in quanto compatibili alle disposizioni del Codice civile.

Agrigento 08 Marzo 2024

Il Presidente

Zelia Di Giuseppe

Zelia Di Giuseppe

Il Vicepresidente

Marco Anzalone

Marco Anzalone

IL SEGRETARIO

MANUELA CIARLINI

Manuela Ciarlina

PAST ACTIVITY
Servizi culturali e ricreativi
Cod. Fisc.: 930 739 208 40

